I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 3144/80 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 1980

che proroga il dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [1], in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con il regolamento (CEE) n. 2182/80 [2] la Commissione ha istituito un dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America ;

considerando che l'esame dei fatti non è ancora terminato ; che la Commissione ha notificato agli esportatori notoriamente interessati il proposito di prorogare il dazio provvisorio per un ulteriore periodo di due mesi ; che gli esportatori che rappresentano la quasi totalità del commercio non hanno presentato obiezioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il dazio provvisorio antidumping su taluni concimi chimici originari degli Stati Uniti d'America, istituito con il regolamento (CEE) n. 2182/80, è prorogato per un periodo di non oltre due mesi.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatti salvi l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3017/79 e ogni altra decisione del Consiglio, esso si applica fino all'entrata in vigore di un atto del Consiglio che istituisca provvedimenti definitivi o, al più tardi, fino alla scadenza di un periodo di due mesi a decorrere dal 15 dicembre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. BARTHEL

---

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 212 del 15. 8. 1980, pag. 43.